

STATUTO "BANCA IFIS S.p.A."

DENOMINAZIONE

Art.1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BANCA IFIS S.p.A.", che potrà essere usata nella forma "IFIS BANCA S.p.A." o nella forma abbreviata "IFIS S.p.A."

SEDE

Art.2) La Società ha sede legale in Venezia-Mestre (VE) Via Terraglio n. 65.

Può stabilire, in Italia ed all'estero, Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti e Rappresentanze.

La Direzione Generale è ubicata presso la sede legale della Società.

DURATA

Art.3) La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

OGGETTO

Art.4) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, costituire e gestire fondi pensione aperti nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE

Art.5) Il capitale sociale è stabilito in Euro 21.450.000 (ventunomilioniquattrocentocinquantamila) rappresentato da numero 21.450.000 (ventunomilioniquattrocentocinquantamila) azioni ordinarie nominative da Euro 1 (uno)

ciascuna.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare gratuitamente e a pagamento con sovrapprezzo, in una o più volte, il capitale sociale, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, fino ad un importo massimo di nominali Euro 2.145.000 (duemilionicentoquarantacinquemila) per quanto riguarda l'aumento gratuito e di nominali Euro 2.145.000 (duemilionicentoquarantacinquemila) per quanto riguarda l'aumento a pagamento. L'aumento di capitale gratuito e l'aumento di capitale a pagamento potranno avvenire mediante l'emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, da assegnare e rispettivamente offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il sovrapprezzo delle azioni emesse a pagamento [sovrapprezzo da determinarsi in un intervallo compreso tra il 30% (trenta per cento) ed il 70% (settanta per cento) della differenza tra la media del prezzo di borsa registrato nel mese precedente all'assunzione della delibera di aumento e il valore nominale dell'azione], il godimento, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta e la scindibilità dell'aumento stesso.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002, previa esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, il capitale sociale fino ad un importo massimo di nominali Euro 429.000 (quattrocentoventinovemila) mediante emissione di massime numero 129.000 (centoventinovemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 129.000 (centoventinovemila) da offrirsi in sottoscrizione agli amministratori e di massime numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 300.000 (trecentomila)

da offrirsi in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Società, al servizio del correlato Piano di Stock Option, per un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie della Società rilevati nell'ultimo mese precedente alla data della deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione ovvero, se superiore, pari alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni ordinarie della Società rilevati nei sei mesi precedenti alla data della deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione ovvero, se superiore alle due precedenti, pari al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio della Società dell'ultimo esercizio chiuso prima della data dell'offerta.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 è stato dato mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare con apposito regolamento i criteri secondo i quali avverrà l'offerta in sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla precedente delibera, individuando i nominativi dei destinatari dell'offerta medesima, i quantitativi singolarmente offerti da stabilirsi secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura aziendale, il godimento delle azioni di nuova emissione, la scindibilità dell'aumento, nel rispetto, oltre che di quelli già specificati, dei seguenti criteri, limiti e condizioni:

a) per gli amministratori:

- i destinatari dell'offerta sono gli amministratori investiti di particolari incarichi che saranno individuati alla data della deliberazione, alla luce e nel rispetto delle motivazioni dell'offerta, diretta a fidelizzare e coinvolgere i destinatari nel progetto aziendale;
- l'ammontare massimo dell'aumento di capitale riservato agli amministratori oggetto di delega ex art. 2443 cod. civ. è pari ad Euro 129.000 (centoventinovemila) mediante emissione di massime numero 129.000 (centoventinovemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna;

- saranno emesse azioni di tipo ordinario senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea;

- la durata dell'opzione non potrà essere superiore a quattro anni dalla data dell'offerta in sottoscrizione;

b) per i dipendenti:

- i destinatari dell'offerta sono la generalità dei dipendenti, con quantitativi singolarmente offerti da determinarsi secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura aziendale, in coerenza con gli obiettivi del piano;

- la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, compreso il decesso del dipendente, comportano la decadenza del diritto sulle opzioni offerte;

- non sono previsti prestiti e/o altre agevolazioni dirette a favorire la sottoscrizione delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ.;

- l'ammontare massimo dell'aumento di capitale riservato ai dipendenti oggetto di delega ex art. 2443 cod. civ. è pari ad Euro 300.000 (trecentomila) mediante emissione di massime numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna;

- saranno emesse azioni di tipo ordinario senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea;

- la durata dell'opzione non potrà essere superiore a quattro anni dalla data dell'offerta in sottoscrizione.

Con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2003, in parziale esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002, è stato deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo di nominali Euro 64.500 (sessantaquattromilacinquecento), in via scindibile, mediante emissione di n. 64.500

(sessantaquattromilacinquecento) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 9,43 (nove virgola quarantatre) per azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione al Vice-Presidente Dott. Alessandro Csillaghy quanto a n. 16.500 (sedecimilacinquecento) azioni ed all'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Bossi quanto a n. 48.000 (quarantottomila) azioni, quali amministratori della Società investiti di particolari incarichi, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei); in ogni caso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei);

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di Amministrazione, i criteri secondo i quali avverrà l'offerta in sottoscrizione dell'aumento di capitale riservata al Vice-Presidente Dott. Alessandro Csillaghy ed all'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Bossi, nel rispetto delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 e delle delibere assunte in data 27 marzo 2003 dal Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2003, in parziale esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002, è stato deliberato:

- di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo di nominali Euro 150.000 (centocinquantamila), in via scindibile, mediante emissione di n. 150.000 (centocinquantamila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 9,43 (nove virgola quarantatre) per azione, con

esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Società, con quantitativi singolarmente offerti da determinarsi a discrezione di successivo Consiglio di Amministrazione secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura aziendale, in coerenza con gli obiettivi del piano, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei); in ogni caso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei);

- di demandare ad apposito regolamento, da approvarsi a cura di successivo Consiglio di Amministrazione, i criteri secondo i quali avverrà l'offerta in sottoscrizione dell'aumento di capitale riservata alla generalità dei dipendenti della Società nel rispetto delle delibere dell'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2002 e delle delibere assunte in data 27 marzo 2003 dal Consiglio di Amministrazione.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003, previa esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441, comma 5 cod. civ., è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione medesima, il capitale sociale fino ad un importo massimo di nominali Euro 429.000 (quattrocentoventinovemila), mediante emissione di massime n. 129.000 (centoventinovemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 129.000 (centoventinovemila) da offrirsi in sottoscrizione agli amministratori e di massime n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna per totali Euro 300.000 (trecentomila) da offrirsi in sottoscrizione alla generalità dei dipendenti della Società al servizio del correlato piano di Stock Option, per un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie della Società rilevati nell'ultimo mese precedente alla deliberazione di

aumento del Consiglio di Amministrazione ovvero, se superiore, pari alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni ordinarie della Società rilevati nei sei mesi precedenti alla data della deliberazione di aumento del Consiglio di Amministrazione, ovvero, se superiore alle due precedenti, pari al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio della Società dell'ultimo esercizio chiuso prima della data dell'offerta.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003 è stato dato mandato al Consiglio di Amministrazione di determinare con apposito regolamento i criteri secondo i quali avverrà l'offerta in sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla precedente delibera, individuando i nominativi dei destinatari dell'offerta medesima, i quantitativi singolarmente offerti da stabilirsi secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura aziendale, il godimento delle azioni di nuova emissione, la scindibilità dell'aumento, nel rispetto, oltre che di quelli già specificati, dei seguenti criteri, limiti e condizioni:

a) per gli amministratori:

- i destinatari dell'offerta sono gli amministratori muniti di deleghe operative o particolari incarichi che saranno individuati alla data della deliberazione, alla luce e nel rispetto delle motivazioni dell'offerta, diretta a fidelizzare e coinvolgere i destinatari nel progetto aziendale. La cessazione del rapporto di amministrazione per qualsiasi ragione nonché il decesso dell'amministratore comportano la decadenza del diritto sulle opzioni offerte;
- l'ammontare massimo dell'aumento di capitale riservato agli amministratori oggetto di delega ex art. 2443 cod. civ. è pari ad Euro 129.000 (centoventinovemila) mediante emissione di massime n. 129.000 (centoventinovemila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna;
- saranno emesse azioni del tipo ordinario senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea;

- il periodo d'esercizio non potrà essere inferiore a 30 (trenta) mesi né superiore a 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'offerta in sottoscrizione;

b) per i dipendenti:

- i destinatari dell'offerta sono la generalità dei dipendenti, con quantitativi singolarmente offerti da determinarsi secondo parametri che tengano in debito conto le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura aziendale, in coerenza con gli obiettivi del piano. La cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, compreso il decesso del dipendente, comportano la decadenza del diritto sulle opzioni offerte;

- non sono previsti prestiti e/o altre agevolazioni dirette a favorire la sottoscrizione delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, cod. civ.;

- l'ammontare massimo dell'aumento di capitale riservato ai dipendenti oggetto di delega ex art. 2443 cod. civ. è pari ad Euro 300.000 (trecentomila) mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna;

- saranno emesse azioni del tipo ordinario senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea;

- il periodo d'esercizio non potrà essere inferiore a 30 (trenta) mesi né superiore a 48 (quarantotto) mesi dalla data dell'offerta in sottoscrizione.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2003 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà da esercitarsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2004 (duemilaquattro) di emettere in una o più volte per un importo complessivo non superiore ad Euro 100.000.000 (centomilioni) e comunque non superiore alle eventuali limitazioni previste dalla normativa vigente, un prestito obbligazionario convertibile in azioni Banca IFIS, con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con correlato aumento del capitale sociale per un importo complessivo non superiore ad Euro 20.000.000 (ventimilioni), da offrirsi in sottoscrizione al pubblico

indistinto in Italia e/o ad investitori professionali italiani e/o istituzionali esteri, determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento nonché la scindibilità. Fermo restando che l'aumento di capitale sociale sarà effettuato ad un prezzo di emissione delle azioni, comprensivo del sovrapprezzo, che sia non inferiore al maggiore tra:

- a) Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al valore patrimoniale netto dell'azione Banca IFIS in relazione alla situazione patrimoniale della stessa al 31 dicembre 2002, data dell'ultimo bilancio approvato, e tenuto conto dell'andamento delle quotazioni del titolo nell'ultimo semestre;
- b) il valore del patrimonio netto per azione quale risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che, utilizzando anche parzialmente la delega, deliberi l'emissione;
- c) il valore risultante dalla media dei prezzi ufficiali rilevati da "Borsa Italiana Spa" nei sei mesi precedenti alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che, utilizzando anche parzialmente la delega, deliberi l'emissione.

ASSEMBLEE

Art.6) Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art.7) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art.8) La convocazione delle Assemblee è fatta a norma di legge.

Art.9) Per quanto concerne l'ammissione dei soci in assemblea, la rappresentanza, la maggioranza per la validità delle deliberazioni, la redazione del processo verbale, si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti applicabili, dallo statuto e dal Regolamento Assembleare allegato al presente Statuto affinché ne costituisca parte

integrante.

AMMINISTRAZIONE

Art.10) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, stabilito all'atto della nomina; sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Art.11) Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'Amministratore Delegato. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiede l'Amministratore più anziano di età. Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

Art.12) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, la convocazione può essere trasmessa anche un solo giorno prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica e sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.13) Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale della Società;
- la determinazione dei regolamenti interni;
- l'istituzione e l'ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all'estero, nonché la loro soppressione;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale.

Gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, in forma scritta, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate

e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

Art.14) Il Consiglio può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo e un Amministratore Delegato e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, anche avvalendosi della Direzione Generale. L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale.

Art. 15) Il Comitato Esecutivo può essere nominato per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, e l'Amministratore Delegato. Alle riunioni partecipa con voto consultivo il Direttore Generale o chi lo sostituisce. La periodicità delle riunioni del Comitato Esecutivo viene stabilita dal Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e di esse viene redatto apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il Comitato Esecutivo relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, chiedendone la ratifica al Consiglio in occasione della prima riunione successiva. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal sostituto.

Art. 16) Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri in materia di erogazione del credito a personale della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto,

singolarmente e/o costituito in Comitato presieduto dall'Amministratore Delegato.

Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati nelle altre materie dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale e può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e la durata dell'incarico. Al Direttore Generale spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, nonché l'attuazione delle direttive di gestione dell'Amministratore Delegato.

Il Direttore Generale è il capo dell'esecutivo e del personale della Società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo determinazione del Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale, che sostituisce il Direttore Generale, costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Art. 18) La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali.

Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle

delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato esecutivo e dall'Amministratore Delegato. Gestiscono gli affari correnti servendosi del personale all'uopo designato.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.19) La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.

Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti, funzionari ed impiegati a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.

COLLEGIO SINDACALE

Art.20) Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Ai fini dell'art. 1, comma 3, Decreto Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti all'attività della Società: la prestazione e/o commercializzazione di servizi di natura bancaria e finanziaria svolte dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e/o dagli intermediari finanziari esercenti, in Italia o all'estero, le attività elencate nell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993.

Le elezioni alla carica di Sindaco si svolgono con il sistema del voto di lista secondo quanto previsto nell'allegato Regolamento Assembleare.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

BILANCIO E UTILI

Art.21) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e osserva le norme di legge.

Art.22) L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sarà ripartito fra i soci in proporzione alle azioni possedute salvo che l'Assemblea deliberi speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie, speciali assegnazioni al Consiglio di Amministrazione o di rinviarlo in tutto od in parte ai successivi esercizi.

I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società.

SCIoglimento

Art.23) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

NORME APPLICABILI

Art.24) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti.

Firmato: Sebastien Egon Furstenberg - Angelo Ausilio Notaio L.S.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Capo I - Disposizioni preliminari

Art.1) Il presente Regolamento è allegato allo statuto di "BANCA IFIS S.p.A. " (d'ora in avanti " Società") e forma parte integrante dello stesso.

Art.2) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.

Capo II - Della presidenza e della costituzione dell'Assemblea

Art.3) La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

o, in caso di assenza o rinuncia, al Vice Presidente. In caso di assenza o rinuncia di entrambi spetta all'Amministratore Delegato. In caso di rinuncia o di assenza dei soggetti sopra indicati, spetta ad altra persona designata dall'Assemblea.

Art.4) Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. E' possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi di legge, dell'art. 2372 C.C. e degli artt. da 136 a 144 del D.Lgs. 58/98.

Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, gli eventuali scrutatori non Soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Assiste all'Assemblea il Direttore Generale.

Possono assistere all'Assemblea i Dirigenti ed i Funzionari della Società.

Possono inoltre assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, esperti e analisti finanziari accreditati per la singola Assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti della Società di Revisione alla quale è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali quotidiani o periodici, italiani o esteri, e da reti radiotelevisive, italiane o estere.

Art.5) Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 4, comma 1, devono esibire agli incaricati della Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, il proprio biglietto di ammissione, che sarà ritirato dagli incaricati contro consegna di idoneo mezzo di riconoscimento valido ai fini di controllo e, quindi, da esibire a richiesta.

Coloro che hanno diritto di assistere all'Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 4 devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

Art.6) Gli aventi diritto procedono alla designazione di chi sia chiamato a presiedere

l'Assemblea, nei casi in cui ciò sia necessario, e del Segretario.

Quando il verbale d'Assemblea è redatto da un notaio questi assume la funzione di segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di personale qualificato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolare costituzione della stessa.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Per coloro che ai sensi del precedente art. 4 sono ammessi ad assistere all'Assemblea sono redatti elenchi da conservare agli atti della Società.

Il Presidente sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci, nel numero ritenuto più opportuno.

Art.7) Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili, telefoni cellulari, senza specifica autorizzazione del Presidente. Art.8) Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, Il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo III - Della discussione

Art.9) Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, semprechè l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

E' riconosciuta ai Soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione, alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od

integrazioni delle materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa.

Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni, ancorché non coerenti con materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 10. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi.

Art.10) Tutti coloro che intervengono ai sensi del precedente art. 4, comma 1, hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I Membri del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale possono chiedere di intervenire nella discussione.

Prendono la parola i Dirigenti ed i Funzionari della Società e gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare.

Art.11) Il Presidente e, su suo invito, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale rispondono al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli

interventi sul singolo punto all'ordine del giorno.

Art.12) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, determina il periodo di tempo - di norma non inferiore a dieci minuti e non superiore a venti minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta sullo stesso argomento per la durata, di norma, di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Art.13) I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un breve periodo.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre tre giorni nel caso previsto dall'art. 2374 C.C..

Art.14) Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose;

- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine. Art.15) Qualora uno o più dei presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo

che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

Art.16) Esauriti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione

Art.17) Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 15.

I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 14 e 15 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano stati assunti.

Art.18) Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art.19) Il Presidente stabilisce per ciascuna Assemblea le modalità di votazione, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici che consentano l'individuazione nominativa dei votanti.

Art.20) La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% (tre per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo non possono

presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità o professionalità stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148, comma 3, D.L.G. 58/1998. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste si applica il comma precedente.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine del presidente e dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Art.21) Il Consiglio di Amministrazione può predisporre per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali schede di colore diverso a seconda che si riferiscano all'elezione degli Amministratori o dei Sindaci e che riportino gli stessi dati identificativi delle partecipazioni azionarie contenuti nei biglietti di ammissione.

Le schede saranno consegnate dagli incaricati della Società prima dell'apertura dell'Assemblea contestualmente alla verifica dei biglietti di ammissione.

Art.22) Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.

In particolare, quando l'Assemblea sia convocata per l'elezione di cariche sociali (e si svolga secondo le modalità previste nel precedente art. 20), il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto sia espresso.

Art.23) Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata

la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

In caso di elezione dei Sindaci, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti al precedente art. 20.

Capo V - Disposizioni finali

Art.24) In ordine a quanto non espressamente previsto dal Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Art.25) Ogni modificazione al presente Regolamento costituisce modificazione statutaria e come tale richiede i quorum costitutivi e deliberativi e gli adempimenti formali e procedurali stabiliti dalla legge e dallo Statuto per le modificazioni statutarie.

Firmato: Sebastien Egon Furstenberg - Angelo Ausilio Notaio L.S.